

App. Sassari, sent. n. 30/2023 del 26/4/2023 (R.G. LAV. n. 144/2022) Nell'ambito del procedimento di riassunzione *ex art. 392 c.p.c.* in tema di divieto di interposizione nei rapporti di lavoro e fornitura di manodopera *ex lege* n. 1369/1960 nonché di divieto di somministrazione di manodopera da parte di società non autorizzate in forza del D.lgs. n. 276/2003, vigenti *ratione temporis*, la Corte ha ricostruito nei seguenti termini il discrimine fra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera.

La legge n. 1369/1960 sanciva il divieto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore e qualificava come appalto di mere prestazioni lavorative ogni forma di appalto ove l'appaltatore impiegasse capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante; per contro, non rientrava in tale accezione ed era perciò consentito l'appalto di opere o servizi, benché da eseguirsi all'interno delle aziende appaltanti. purché con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore (artt. 1 e 3).

Successivamente, il D.lgs. n. 276/2003 ha introdotto la distinzione fra il contratto - lecito - di somministrazione di lavoro, stipulato fra un utilizzatore ed un somministratore appositamente autorizzato, ed il contratto - anch'esso lecito - di appalto, caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa (artt. 20 e 29).

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi nella vigenza della legge n. 1369 del 1960, qualora venga prospettata un'intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di genuina organizzazione imprenditoriale, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore dell'opera o servizio, non essendo sufficiente a configurare l'intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la "confezione del prodotto", talché sono leciti gli appalti di opere o servizi che, seppur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.

Il legislatore del d.lgs. n. 276 del 2003 – come evidenziato dal Supremo Collegio - all'art. 29, comma 1, ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità dell'appalto, in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. Dall'applicazione dell'indicato criterio deriva che, ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità *ex lege* dell'appalto la titolarità da parte dell'appaltante dei mezzi

necessari, a condizione che sussista comunque l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel *quid pluris* che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto. Sicché il primo comma dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nel definire il contratto di appalto genuino rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, ha richiamato i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa. Atteso ciò, per la giurisprudenza di legittimità l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di attrezzature fornite dall'appaltante non implica l'illiceità dell'appalto ove il compimento dell'opera non richieda l'uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l'uso di mezzi modesti, ferma restando la necessaria esistenza in capo all'appaltatrice di un'autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio di impresa, ragion per cui, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd. "pesanti" il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista un'effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. Sez. lav. – sentenze n. 31127 e n. 31128 del 12.5.2021).

Nel caso di specie, la valutazione del corredo istruttorio nella prospettiva normativa e giurisprudenziale sopra delineata ha indotto il Collegio a ritenere che la prestazione lavorativa del ricorrente si fosse effettivamente svolta alle dipendenze del formale datore di lavoro nell'ambito di una serie di appalti genuini aventi ad oggetto il servizio di facchinaggio e trasporto che, seppure espletato con mere prestazioni di manodopera implicanti l'utilizzazione di mezzi forniti in parte dal committente ed in parte dalla società appaltatrice, costituiva comunque un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte del soggetto appaltatore in misura proporzionata e sufficiente rispetto all'attività svolta dal personale impiegato nell'appalto, senza che il committente si ingerisse nella linea gerarchico-organizzativa di tale attività con interventi dispositivi e di controllo esorbitanti dal mero coordinamento necessario per la "confezione del prodotto".